

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Verena Klauser
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

numero:	26i
del:	2015-03-12
autore:	Dr. Andrea Tinti

Circolare

A tutti gli enti associativi interessati

Comunicazione EAS: scadenza per la comunicazione di eventuali variazioni fino al 31 marzo 2015

Il decreto del 2008¹ ha introdotto l'obbligo per gli enti non a scopo di lucro di comunicare al fisco tutti i dati rilevanti, permettendo la verifica dei requisiti dell'ente associativo per poter usufruire delle facilitazioni fiscali e al fine di contrastare l'eventuale abuso² delle agevolazioni riservate a tali enti.

Entro il 31 marzo 2015 gli enti non a scopo di lucro devono compilare e trasmettere elettronicamente all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione EAS **solo** se l'attività dell'associazione è variata dall'ultima comunicazione.

Nel caso in cui l'attività dell'ente non a scopo di lucro non si sia variata dall'ultima comunicazione EAS, non deve essere presentata alcuna comunicazione entro il 31 marzo 2015. Altrettanto non devono essere comunicati tutte le variazioni comunicate con i modelli AA5/6 o AA7/10 all'Agenzia delle Entrate (ad esempio la nomina di un nuovo rappresentante legale, trasferimento della sede legale, etc.).

1 Indicazioni operative per la compilazione del modello EAS

1.1 Contenuti della comunicazione

Il modulo EAS può essere reperito sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate³, in italiano e tedesco.

La comunicazione si presenta come questionario con 38 domande a cui rispondere, nella maggior parte, con un SI o con un NO⁴. I dati devono riportare la situazione attuale alla data della comunicazione, nel caso questi non siano definitivi⁵.

Le domande fanno riferimento ai seguenti ambiti:

- Dati dell'associazione e del suo legale rappresentante
- Struttura ed organizzazione dell'associazione

1 Art. 30 DL 29.11.2008 Nr. 185 tramutato in legge il 28.01.2009 N. 2

2 Art. 148 DPR del 22.12.1986 N. 917

3 <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/ntsi/home/cosadevifare/comunicaredati/enti+associativi+modello+eas/modello+eas>

4 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009

5 Punto 2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29.10.2009 N. 45/E

- c) Descrizione dell'attività e delle entrate
- d) Rapporto con/fra gli associati
- e) Estremi dello statuto
- f) Aspetti fiscali

Il questionario contiene, fra l'altro, anche domande trabocchetto, che potrebbero portare alla perdita delle agevolazioni fiscali. Affinché si possa beneficiare delle previste agevolazioni, la legge prevede diversi requisiti statutari che devono essere rispettati⁶. Nella compilazione si deve pertanto fare attenzione che le risposte date nel questionario non si contraddicano con lo statuto.

1.2 Versione semplificata della comunicazione

Gli enti associativi iscritti nell'apposito registro possono compilare la versione semplificata. Tali enti devono rispondere (oltre che inserire i dati identificativi) alle domande 4), 5), 6), 25), e 26). Associazioni sportive devono rispondere, in aggiunta, alla domanda al rigo 20) e associazioni con personalità giuridica riconosciuta devono rispondere "SI" nella riga 3).

1.3 Cambiamenti che devono essere segnalati

In genere la comunicazione EAS deve essere fatta nel caso in cui - in confronto all'ultima comunicazione EAS presentata - ci sia stato un cambiamento dell'attività nell'ente associativo non a scopo di lucro.

Per eventuali cambiamenti di uno dei punti sotto indicati non si deve effettuare una comunicazione *ad hoc*:

- Punto 20: l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente
- Punto 21: l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi
- Punto 23: il valore medio degli ultimi tre esercizi chiusi dell'ammontare totale delle entrate dell'ente
- Punto 24: il numero degli associati dell'ente
- Punto 30: l'ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 31: l'ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 33: quanti giorni l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi

Non devono essere comunicati tutti i cambiamenti comunicati già all'Agenzia delle Entrate, ad esempio coi modelli AA5/6 o AA7/10.

1.4 Tempistiche

Tutti i nuovi enti associativi devono inoltrare la comunicazione EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Tutti gli enti associativi non a scopo di lucro esistenti al 29/11/2008 sono stati tenuti a compilare ed inoltrare elettronicamente la prima comunicazione EAS entro il 31/03/2010. Successivamente, nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti da segnalare, questi devono essere comunicati entro il 31 marzo dell'anno successivo⁷.

Nel caso in cui ci fosse un cambiamento per cui si dovessero perdere le previste agevolazioni fiscali, questo deve essere comunicato entro 60 giorni dal verificarsi di tale situazione⁸.

⁶ Art. 148, comma 8 DPR del 22.12.1986 N. 917

⁷ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009

⁸ Punto 3.3 provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009

1.5 Modalità della comunicazione

La comunicazione deve essere inoltrata elettronicamente⁹. La trasmissione può essere presa in carico da un operatore abilitato o dall'ente associativo stesso tramite il canale „Fisco-Online“¹⁰.

1.6 Sanzioni

Per l'omessa o errata comunicazione non sono previste specifiche sanzioni, però eventuali agevolazioni fiscali andranno perse. Le entrate relative all'attività lucrativa prevederanno quindi la tassazione ordinaria. Questo si intende anche per i contributi degli associati.

2 Consigli

Noi consigliamo a tutti gli enti associativi non a scopo di lucro di verificare con attenzione le rispettive posizioni in riferimento all'ultima comunicazione EAS. Nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti significativi nell'attività associativa bisogna inviare entro e non oltre il 31 marzo 2015 la rispettiva comunicazione EAS.

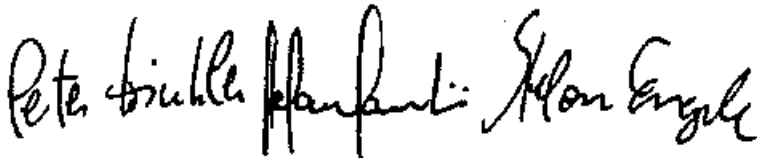
Nella compilazione del questionario siamo volentieri a vostra disposizione, qualora ci fossero dubbi. In questo caso la preghiamo di mettersi immediatamente in contatto con noi in maniera da realizzare ed inviare entro il termine previsto del 31 marzo 2015 la comunicazione EAS.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁹ Art. 30, comma 1 e 2 DL vom 29.11.2009 N. 185

¹⁰ Introduzione modulo EAS